

La Consulta estende ai conviventi la disciplina dei permessi retribuiti per l'assistenza al familiare disabile

[Corte cost. 23 settembre 2016, n. 213 – Pres. Grossi, Est. Criscuolo](#)

Lavoro – Permessi retribuiti – Assistenza disabili – Convivente – Esclusione – Illegittimità costituzionale

E' illegittimo l'art. 33 comma 3 l. 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dall'art. 24 comma 1 lett. a) l. 4 novembre 2010 n. 183, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado (1).

(1) Con la sentenza in epigrafe la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale della nota disposizione in tema di permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari con handicap, laddove non estende gli stessi permessi ai conviventi.

Dopo che in alcune precedenti occasioni analoga questione era stata dichiarata inammissibile - in specie per difetto di motivazione del fatto e quindi della rilevanza (cfr. Corte Cost. 6 febbraio 2009, n. 35, in *Giur. cost.* 2009, 1) - la Corte ha affermato l'equiparazione fra rapporto di coniugio e convivenza, come invocato nel caso di specie dal Tribunale del lavoro remittente, stigmatizzando l'omissione, in termini di irragionevolezza, della scelta compiuta dal legislatore.

Il filo conduttore seguito ora dalla Corte si fonda sull'individuazione dell'interesse primario cui è preposta la norma in questione – come già affermato con riferimento al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 (cfr. Corte Cost., 18 luglio 2013, n. 203, in *Giur. Cost.*, 2013, 4, 2840 con nota di LONGO, su questione sollevata dal Tar Reggio Calabria con ordinanza 7 novembre 2012) - ovvero quello di "assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito".

In tale ottica, la salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). Dinanzi a tale *ratio legis* si ritiene quindi violato l'art. 3 Cost. in termini di irragionevolezza, sotto il profilo della scelta dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito nella parte in cui è incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità.

L'art. 3 Cost. viene quindi richiamato ed applicato non in termini di stretta eguaglianza, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma piuttosto in termini di irragionevolezza, per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile.

Invero, pur evidenziando tale distinzione tra famiglia e convivenza, la sentenza richiama i propri precedenti in cui ha affermato che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline

riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'art. 3 Cost. (sentenze nn. 416 e 8 del 1996, ordinanza n. 121 del 2004). In tale visione la convivenza, specie laddove si fondi su una relazione affettiva, tipica del "rapporto familiare", rientra nell'ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle "aggregazioni" cui fa riferimento l'art. 2 Cost.

Nella disciplina in esame l'elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile a propria volta tra i diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost.